

ne che non sono ovviati con questa formula, possano trovare garanzia opportuna in altra sede.

Con questo impegno o con questa riserva, io non ho alcuna difficoltà di accettare la modificazione proposta dall'onorevole Giuffrida.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DRAGO, *relatore*. Un brevissimo fatto personale... (*Commenti*).

Io non ho attribuito con un'immagine letteraria all'onorevole Caetani alcun disegno diabolico e alcuna premeditazione.

Certo si è che la discussione ha dimostrato che, se l'emendamento proposto dall'onorevole Caetani e da altri non è il diavolo, è da raffigurare all'angioletto con le ali, ma senza corpo e senza piedi... (*Rumori*).

Non ha nè corpo, nè piedi! È svolazzante... Ne ha fatto giustizia sommaria uno dei firmatari prima, e l'onorevole ministro poi: e non mi indugio nella dimostrazione!

Ora che è eliminato il pericolo che tutti e sei gli Enti possano essere compresi nel primo periodo, io per questo punto sono soddisfatto.

Ma vi è un secondo punto, onorevoli colleghi. Nel testo originario (che ora non c'è alcun motivo di ritirare) si dava facoltà all'Istituto di compiere le opere di trasformazione.

Con l'emendamento proposto gli si fa obbligo!

Ora, questo costituisce un grave impedimento alla esecuzione di tutti i fini della legge indicati all'articolo 3, ed ho finito.

All'onorevole Valentini debbo dire che fra i fini della legge è precipuo quello della concessione della terra ai contadini, che è proprio uno dei fini sociali dei quali si parla.

È uno dei fini sociali, e anzi i disegni di legge originari erano intitolati: « trasformazione del latifondo e concessione della terra ai contadini ».

Il disegno di legge presentato dal partito popolare metteva in prima linea il frazionamento e poi la trasformazione.

Ora, il testo della Commissione mira all'appagamento di questa immediata aspirazione delle classi lavoratrici, mentre l'emendamento proposto, che io accetto solo in via subordinata, non ci fa conseguire questo fine di immediato appagamento dell'aspirazione delle masse lavoratrici.

Dichiaro, però, per conciliazione, che se l'onorevole ministro accetta il nuovo emendamento Giuffrida, anche io lo accetterò,

con le riserve di rinvio alla sede del regolamento per la modificazione e la elencazione dei vari casi.

CAETANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAETANI. L'asserzione dell'onorevole Drago, che qui sotto ci sia un piano diabolico da me architettato, è contraria al vero!

DRAGO, *relatore*. Ma se l'ho escluso!

CAETANI. Questo articolo fu concordato tra i vari firmatari, i quali si impegnarono, a nome dei rispettivi gruppi, di votarlo tale e quale, senza cambiare una parola, e ciò fecero in presenza e coll'approvazione dell'onorevole ministro d'agricoltura.

Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Restano dunque l'emendamento dell'onorevole Caetani, con l'emendamento proposto dall'onorevole Giuffrida e l'emendamento dell'onorevole Canevari.

L'emendamento Caetani nel primo comma è formulato così:

« I terreni espropriati non possono essere alienati o altrimenti ceduti in proprietà fino a quando non sia eseguito il piano di bonificazione. I contratti stipulati in contravvenzione di tale divieto sono nulli di diritto ».

L'onorevole Giuffrida ha presentato un emendamento a questo comma, cioè aggiungere le parole: « dall'Istituto nazionale della colonizzazione e dalle società commerciali », così che il comma verrebbe così formulato:

« I terreni espropriati non possono essere dall'Istituto nazionale della colonizzazione e dalle società commerciali alienati o altrimenti ceduti... », ecc. ecc.

Vi è poi il secondo comma che risulterebbe modificato così:

« L'Istituto nazionale della colonizzazione, le società commerciali, le provincie e i comuni debbono proporsi il frazionamento in poderi dei terreni bonificati, distanti non oltre i cinque chilometri dai centri abitati ai sensi degli articoli 3 e 4, e l'alienazione o la concessione di cui ai commi b e d dell'articolo 2 dei poderi stessi a favore dei coltivatori e di associazioni di lavoratori della terra ».

Vi è infine il terzo comma:

« È vietata all'Istituto della colonizzazione, ai comuni e alle provincie la gestione diretta dei terreni bonificati, ancorchè situati oltre i cinque chilometri dai centri abitati ».